



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)  
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2013**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	9
Disegno di legge.....	»	15
Testo del decreto-legge .....	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - È di seguito illustrato il contenuto del decreto-legge di cui si propone la conversione.

Articolo 1. - (*Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147*)

L'articolo contiene modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per l'anno 2014.

Con il comma 1 viene previsto che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014 le disposizioni in materia di acquisto di spazi pubblicitari *on-line* e di stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni.

La modifica di cui al comma 2, lettera *a*), si rende necessaria al fine di eliminare possibili profili problematici, anche di natura retroattiva, derivanti dalla modifica apportata al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, che ha previsto, tra l'altro, che «Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per lavori di ristrutturazione di cui al comma 1». Il citato comma 2 dell'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 63 prevede un'ulteriore detrazione d'imposta (in aggiunta a quella prevista al comma 1 per la ristrutturazione di immobili), da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di determinati elettrodomestici finalizzati ad arredo degli immobili ristrutturati.

Comma 2, lettera *b*). Il comma 434 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 prevede che la Nota di aggiornamento al DEF contenga, tra l'altro, una valutazione dell'anda-

mento della spesa primaria corrente. La correzione si rende necessaria in quanto non è tecnicamente possibile iscrivere nello stato di previsione dell'entrata (come previsto dal secondo periodo del medesimo comma 434) somme derivanti da riduzioni di spesa.

Comma 2, lettera *c*). La modifica al comma 514 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, che introduce una nuova formulazione dell'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, precisa che il vincolo della copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, rimanga a carico del bilancio regionale.

Comma 2, lettera *d*). Con la modifica del comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 si fissa in novanta giorni il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio pluriennale, prorogando da trenta a novanta giorni il termine per la presentazione del medesimo piano. L'intervento normativo si rende necessario per restituire efficacia alla disposizione che integra la normativa in tema di piani di riequilibrio finanziario. Difatti, il previsto termine di trenta giorni non risulta adeguato rispetto alle esigenze rappresentate dai comuni.

Comma 2, lettera *e*). La modifica al comma 680 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 precisa che il versamento della maggiorazione *standard* TARES di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pre-

giudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.

Articolo 2. - (*Disposizioni in materia di immobili pubblici*)

La disposizione di cui al comma 1 prevede lo spostamento dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014 del termine previsto per l'esercizio della facoltà di recesso da parte delle amministrazioni, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali, dai contratti di locazione di immobili in essere, nonché lo spostamento da trenta giorni a centottanta giorni del termine di preavviso per l'esercizio del diritto in parola. Conseguentemente con il comma 2 viene soppressa la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2014.

La norma recata dal comma 3 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia del demanio, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell'immobile prima di procedere all'assegnazione mediante bando.

Il comma 4 risponde all'esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Analogamente il comma 5 tende ad agevolare il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, nel

rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea.

La disposizione di cui al comma 6 si rende necessaria per mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato, effettuate nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, laddove i predetti oneri siano stati ricompresi nel prezzo di cessione e per un importo pari agli oneri medesimi.

Articolo 3. - (*Misure in materia di infrastrutture e trasporti*)

La disposizione di cui al comma 1 stabilisce che, ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario *ad acta* di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricato dell'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania, adotti i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, di fissazione delle tariffe aziendali nonché di definizione della dotazione di personale compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.

Inoltre, mediante la modifica all'articolo 16, comma 6-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si prevede che la struttura di supporto al Commissario *ad acta* prevista dallo stesso comma 6-*quater* possa ora comportare oneri per la finanza pubblica, a cui si provveda a carico delle risorse derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma

9 del citato articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dalla quota dell'anticipazione attribuita alla regione Campania e non utilizzata per il pagamento dei debiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla copertura della parte del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e dall'applicazione delle maggiorazioni fiscali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'IRPEF previste dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Si prevede altresì che, nelle more dell'approvazione del piano di rientro dal disavanzo accertato e del piano dei pagamenti di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Commissario *ad acta* possa richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9 dello stesso articolo 16, nonché del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

Con il comma 2 si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con cui, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Commissario *ad acta* nominato per l'attuazione delle mi-

sure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate dalla regione Campania, si dispone l'impossibilità di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale e con cui si dispone altresì che i relativi debiti insoluti producono esclusivamente gli interessi legali, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

Il comma 3 intende attribuire le risorse del «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, esclusivamente a tale ultima finalità, prevedendo che il Fondo di rotazione sia destinato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del predetto piano di rientro.

Il Fondo di rotazione perde, pertanto, la denominazione precedentemente attribuitagli.

Conseguentemente, si modifica il comma 9-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, affinché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cui si individuavano i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di dieci anni, decor-

rente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, definisca, invece, le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa, in favore della regione Campania, di cui al precedente comma 9-bis. Sono infine previste norme di modifica alle previgenti disposizioni in considerazione delle novità introdotte.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a trasferire in via di anticipazione alla società ANAS S.p.A. le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio al fine di permettere alla medesima società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Il comma 5 dispone che i rapporti tra lo Stato e RFI (Rete ferroviaria italiana) siano regolati, nelle more della conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

Il comma 6 prevede l'autorizzazione al versamento a Trenitalia, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia, delle risorse stanziato nel bilancio dello Stato nel corrente esercizio e destinate al finanziamento dei servizi di interesse collettivo, in relazione agli obblighi del servizio pubblico di trasporto ferroviario nella regione Sicilia; ciò in quanto la società Trenitalia S.p.A. ha continuato a fornire per l'anno 2013 i suddetti servizi senza ricevere alcun corrispettivo.

La disposizione di cui al comma 7 prevede, per l'anno 2013, che lo Stato concorra - per il servizio ferroviario reso alla Valle d'Aosta - con un contributo diretto a Trenitalia di 23 milioni di euro. È previsto altresì, che, per i servizi resi nell'anno 2014, la regione Valle d'Aosta possa stipulare apposita convenzione con Trenitalia; gli oneri sostenuti dalla suddetta regione sono esclusi dal

patto di stabilità interno, per gli anni 2014 e successivi, nel limite di 23 milioni di euro.

Il comma 8 specifica che alla copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 7 per l'anno 2013 si fa fronte attraverso corrispondente riduzione, quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa relativa alle assunzioni a tempo indeterminato (articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266); quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa relativa ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato (all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Comma 9. Il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 aprile 2013, ha espresso parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazioni imprese generali ed altri, nel senso del parziale accoglimento del ricorso per l'annullamento di alcune disposizioni del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in tema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. In particolare, il Consiglio di Stato si è espresso:

- per l'accoglimento dell'impugnazione dell'articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3), nella parte in cui non consente all'impresa affidataria, nell'ipotesi di superamento dei limiti di subappalto del 30 e del 40 per cento, l'utilizzo, ai fini della qualificazione nella categoria prevalente, dell'importo dei lavori subappaltati decurtato della quota eccedente il 30 o il 40 per cento;

- per l'accoglimento dell'impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'Allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie») e 107, comma 2, in quanto imporrebbero il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell'impresa specialistica, sacrificando gli interessi delle imprese generali, senza realizzare un adeguato punto di equilibrio tra le due opposte

esigenze di consentire, da un lato, all'impresa generalista di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare l'intervento oggetto principale della sua qualificazione e rendere necessario, dall'altro lato, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per rilevante complessità tecnica o per notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari.

L'adozione del decreto del Capo dello Stato di decisione del ricorso, sulla base del parere del Consiglio di Stato, che statuisce l'annullamento delle citate disposizioni regolamentari, richiede un intervento normativo al fine di evitare ricadute sul sistema delle gare, con particolare riferimento ai rapporti, nell'ambito della partecipazione agli appalti, tra le imprese qualificate in categorie generali rispetto a quelle qualificate in categorie specialistiche e in particolare a quelle cosiddette «superspeciali». L'intervento normativo pertanto rinvia all'adozione di una nuova disciplina, da adottare entro sei mesi, per la sostituzione delle disposizioni recate dagli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Fino all'adozione della nuova disciplina trova applicazione, comunque non oltre il termine del 30 settembre 2014, la previgente disciplina.

#### Articolo 4. - (*Disposizioni concernenti Roma Capitale*)

Il comma 1 prevede alcune disposizioni volte a regolare i rapporti finanziari di Roma Capitale e la gestione Commissariale.

La norma in esame, in particolare, modificando il comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è volta ad autorizzare il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ad inserire, nella massa passiva di cui al documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri dello stesso comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Si prevede altresì che Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento citato, verso le società dalla medesima partecipate, anche in via compensativa. A tal fine, Roma Capitale può avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate.

Il Commissario Straordinario è autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3.

Si dispone, infine, che gli importi così ottenuti possano essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e che gli stessi non vadano considerati tra le entrate finali, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La disposizione recata dal comma 2 è finalizzata a dare concreta attuazione al cosiddetto «Patto per Roma» del 4 agosto 2012, in materia di gestione integrata dei rifiuti, siglato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Commissario delegato per il superamento dell'emer-

genza ambientale nel territorio della provincia di Roma, dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dal comune di Roma Capitale, per il quale si deve procedere alla definitiva finalizzazione delle risorse, previa verifica da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata».

Il comma 3 dispone in ordine alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, attraverso il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Articolo 5. - (*Disposizioni in materia di Expo 2015*)

La disposizione è finalizzata a prevedere un contributo per l'anno 2013 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, quale contributo agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione di Expo 2015.

Articolo 6. - (*Disposizioni finanziarie in materia di province*)

La disposizione individua le modalità di riparto per l'esercizio finanziario 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, confermando anche per il detto anno i criteri già adottati per l'anno 2012. Ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rimessa la ricognizione dell'ammontare totale delle somme da ripartire. Le predette ripartizioni sono effettuate al netto delle riduzioni della *spending review* indicate nell'allegato 1. Al fine di evitare effetti distorsivi, gli importi delle riduzioni indicate in allegato sono quantificati con la fissazione di un limite massimo (CUP) fissato nel 200 per cento della media per abi-

tante. Viene inoltre confermato espressamente, per l'anno 2013, per le province, ancorché in via di soppressione, appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il diritto ad ottenere i trasferimenti cosiddetti non fiscalizzati, in attuazione delle disposizioni sul federalismo provinciale.

Articolo 7. - (*Misure per la regione Sardegna*)

La disposizione del comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati, ai sensi del decreto ministeriale in tema di sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna, siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La disposizione di cui al comma 2 prevede altresì che i soggetti che hanno subito danni a seguito dell'evento calamitoso in rassegna, possano chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni. A tal fine i soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, anch'essi assistiti dalla garanzia dello Stato, di importo complessivo fino a 90 milioni di euro.

I commi da 3 a 8 disciplinano varie fasi del rilascio dei finanziamenti in parola, nonché dei connessi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti.

I commi 9 e 10 dettano disposizioni in materia di copertura e di adeguamento finanziario.

Il comma 11 prevede che i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, dettando la procedura per le verifiche richieste.

## RELAZIONE TECNICA

## RELAZIONE TECNICA

## Art. 1

## Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

## Comma 1 -

Rinvia al 1 luglio 2014 l'applicazione dei seguenti commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, relative rispettivamente:

- **Comma 33** disposizioni in materia di pubblicità *on line* previste dal nuovo articolo 17-bis del d.P.R. n. 633 del 1972; il rinvio al 1 luglio 2014 risponde all'esigenza di verificarne la compatibilità comunitaria; a tale disposizione la **relazione tecnica della legge di stabilità non ha ascritto effetti in termini di gettito** trattandosi di operazioni tra soggetti intermedi.
- **Comma 529** che concerne la possibilità per le Regioni di procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione di personale precario. La disposizione differita riveste natura ordinamentale e **non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

## Comma 2

Apporta rettifiche formali, **senza effetti per la finanza pubblica**, all'articolo 1 della legge di stabilità 2014, ed in particolare ai seguenti commi:

- a) **comma 139 detrazioni di imposta per l'acquisto di mobili:** viene disposta l'eliminazione dell'ultimo periodo del comma 2, art. 16, d.l. 63/2013, come modificato dal comma 139 della legge di stabilità 2014. In sostanza viene abrogato il periodo in base al quale le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione ai fini della fruizione della detrazione IRPEF previste dallo stesso comma 2; in sede di legge di stabilità 2014, che ha introdotto la disposizione oggetto di abrogazione, alla stessa non furono ascritti effetti sul gettito. Pertanto il venir meno di tale norma non comporta effetti finanziari.
- b) Il **comma 434** prevede che la nota di aggiornamento del DEF contenga, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente. La correzione si rende necessaria in quanto non è tecnicamente possibile iscrivere nello stato di previsione dell'entrata (come previsto dal secondo periodo del medesimo comma 434) somme derivanti da riduzioni di spesa.
- c) La modifica al **comma 514**, che introduce una nuova formulazione dell'art. 10 dello Statuto della Regione Sardegna, precisa che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, rimanga a carico del bilancio regionale.
- d) **Comma 573 Riequilibrio enti locali** - allunga da 30 a 90 giorni il termine per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte degli Enti locali.
- e) **Comma 680** La modifica precisa che il versamento della maggiorazione *standard* TARES di cui all'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.

## Art. 2

## (Disposizioni in materia di immobili pubblici)

Commi 1 e 2 La disposizione prevede lo spostamento dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno del 2014 del termine previsto per l'esercizio della facoltà di recesso da parte delle Amministrazioni, delle



Regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali, dai contratti di locazione di immobili in essere, nonché lo spostamento da 30 giorni a 180 giorni del termine di preavviso per l'esercizio del diritto in parola. Conseguentemente viene soppressa la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 389 della legge di stabilità 2014.

**La disposizione di cui ai commi 1 e 2 non comporta effetti per la finanza pubblica**, considerato che ai commi 388 e 389 di legge di stabilità, di carattere procedimentale, non erano stati ascritti effetti per la finanza pubblica, ed eventuali effetti finanziari positivi in termini di risparmi di spesa per locazioni passive, prudenzialmente non erano stati stimati perché rilevabili solo a consuntivo.

#### **Commi 3-5**

La norma recata al **comma 3** è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell'immobile prima di procedere all'assegnazione mediante bando. Pertanto, la **disposizione non comporta nuovi oneri finanziari a carico dello Stato**, ma permette una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge.

Il **comma 4** risponde all'esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto legge n. 351/2001.

Analogamente il **comma 5** tende ad agevolare il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea.

Le disposizioni di cui ai **commi 4 e 5 non comportano maggiori costi a carico dello Stato**, ma anzi comportano un risparmio di oneri, allo stato peraltro difficilmente quantificabile, in relazione allo snellimento dei procedimenti interessati.

**Comma 6.** viene autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del Demanio di **20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016**, per agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto legge n. 203/2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004.

### **Art. 3**

#### **(Misure in materia di infrastrutture e trasporti)**

**Commi 1-3 -TPL Campania** - Le disposizioni sono finalizzate a rendere la disciplina in materia di attuazione del ripiano dei debiti del trasporto regionale ferroviario in Campania più stringente al fine di assicurare la percorribilità del piano di rientro in corso di approvazione. In particolare, è previsto che il Commissario possa adottare provvedimenti per applicare alle gestioni interessate misure di efficientamento e parametri che corrispondano alle migliori pratiche gestionali del settore, nonché per adeguare le tariffe alla media nazionale in modo da raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio economico nei tempi previsti dal piano. E' altresì specificato che gli oneri della struttura di supporto, già prevista a legislazione vigente, siano a carico delle risorse del piano ed, infine, è previsto che il Commissario possa richiedere anticipazioni dal Fondo di sviluppo e coesione per la quota, pari a 200 milioni euro, già finalizzata al piano per dare continuità alla gestione dei servizi e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso nelle more dell'approvazione del piano. È, inoltre, prevista l'erogazione di una ulteriore anticipazione di 50 milioni di euro. Considerato che le risorse del piano sono interamente previste a legislazione vigente, le **disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica**, ma tendono a garantire gli obiettivi del piano di rientro in corso di approvazione.

#### **Comma 4 - ANAS**



**Il comma** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a trasferire in via di anticipazione ad ANAS le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, al fine di permettere alla medesima società di far fronte ai pagamenti dovuti per interventi conclusi o in corso di realizzazione. La disposizione **non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica**, trattandosi di risorse disponibili in bilancio e finalizzate agli investimenti di ANAS, che vengono erogate sulla base di stati di avanzamento lavori.

**Comma 5 - RFI**

Il comma prevede che nelle more della conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016, **da effettuarsi entro il termine massimo del 30 giugno 2014 - in forza della modifica apportata in sede di conversione** - i rapporti tra lo Stato e RFI siano regolati sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011. La disposizione **non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica**, dal momento che si limita ad incidere sui profili di regolamentazione del rapporto tra Stato e Gestore dell'infrastruttura.

**Comma 6 - Trenitalia Sicilia**

Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario nella regione Sicilia e per i servizi indivisi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., quest'ultima ha continuato, nell'anno in corso, a fornire per l'anno 2013 i servizi di interesse collettivo senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

Si prevede, quindi, l'autorizzazione al versamento a Trenitalia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia, delle risorse stanziata nel bilancio dello Stato nel corrente esercizio e destinate al finanziamento dei servizi in questione. Trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente dalla disposizione **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

**Commi 7 e 8 - Pagamento dei servizi ferroviari Valle d'Aosta**

La disposizione mira a garantire il concorso dello Stato agli oneri connessi all'erogazione del servizio ferroviario nella Regione Valle d'Aosta. Il predetto concorso è pari ad un terzo (23 milioni) del complessivo importo di 69 milioni connesso all'erogazione dei servizi nel triennio 2011-2013.

Infatti, sulla base dell'Accordo tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, gli oneri sono a carico della predetta Regione a decorrere dall'anno 2011, ma considerato che la funzione non è stata ancora trasferita, lo Stato si fa carico di assicurare il predetto contributo, fermo restando l'assunzione dei relativi oneri a carico della regione Valle d'Aosta a decorrere dall'anno 2011. La disposizione comporta **oneri solo in termini di Saldo Netto da Finanziare, per l'anno 2013, pari a 23 milioni di euro, cui si fa fronte mediante riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (euro 10 milioni) e all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (euro 13 milioni)**. Gli effetti negativi sull'Indebitamento Netto sono, infatti, già coperti nei tendenziali alla luce delle disposizioni di cui al comma 160 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010.

**Comma 9.** Disposizione in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici). **Disposizione ordinamentale, senza effetti per la finanza pubblica.**

**Art. 4**

**(Disposizioni concernenti Roma Capitale)**

**Comma 1. Rapporti finanziari tra Roma capitale e Gestione Commissariale**

Il comma in esame, determinando l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di Roma capitale, **non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica**, in quanto restano invariati sia il contributo a carico del bilancio dello Stato destinato



annualmente al finanziamento del predetto piano (350 milioni di euro), sia gli spazi finanziari di cui dispone la Gestione commissariale (500 milioni di euro).

Inoltre, la previsione per cui gli importi derivanti dall'applicazione della disposizione in esame siano utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 non ha impatto sull'indebitamento netto, in quanto si prevede che i predetti importi non siano considerati tra le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

#### **commi 2 e 3 Risorse Patto per Roma - raccolta differenziata**

La disposizione è volta a dare concreta attuazione al c.d. "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, in materia di gestione integrata dei rifiuti, siglato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dagli Enti territoriali, procedendo, previa verifica da parte del Ministero del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", alla definitiva finalizzazione di risorse per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, di cui **6 milioni di euro nel 2013, 6,5 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015.**

Ai predetti oneri si provvede nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo.

Alla compensazione degli **effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto** derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 154 del 2008.

#### **Art. 5**

##### **(Disposizioni in materia di Expo 2015)**

Il comma in esame determina **effetti finanziari negativi per 25 milioni di euro per l'anno 2013 in soli termini di saldo netto finanziario**, atteso che il contributo attribuito al Comune di Milano non rileva ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura del predetto onere si provvede

- quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici)
- quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa al fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006;
- quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che reca le necessarie disponibilità

#### **Art. 6**

##### **(Disposizioni finanziarie in materia di Province)**

La disposizione individua le modalità di riparto per l'esercizio finanziario 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, confermando anche per il predetto anno i criteri già



adottati per l'anno 2012. Ad un decreto interministeriale è rimessa, ai sensi del secondo periodo, la ricognizione dell'ammontare totale delle somme da ripartire. Le predette ripartizioni sono effettuate al netto delle riduzioni della spending review indicate nell'allegato 1 al decreto. Al fine di evitare effetti distorsivi, gli importi delle riduzioni indicate in allegato sono quantificati con la fissazione di un limite massimo (CUP) fissato nel 200% della media per abitante. L'ultimo periodo conferma espressamente, per l'anno 2013, per le province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, il diritto ad ottenere i trasferimenti c.d. non fiscalizzati, in attuazione delle disposizioni sul federalismo provinciale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le disposizioni modificano solo aspetti procedurali e non incidono sugli stanziamenti a legislazione vigente.

#### Articolo 7 (Misure per la Regione Sardegna)

La norma dispone in ordine alla ripresa dei versamenti sospesi per i contribuenti colpiti dall'alluvione in Sardegna lo scorso mese di novembre, prevedendo che i pagamenti dei tributi sospesi per il periodo dal 18 novembre al 20 dicembre di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 dicembre 2013, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In sostanza, la sospensione ha riguardato i versamenti scaduti nel suindicato periodo. Sulla base dei versamenti del corrispondente periodo dell'anno 2012, tenuto conto delle variazioni legislative intervenute nel corso del 2013, la disposizione in esame determina per l'anno 2013 sui bilanci pubblici minori entrate (erariali e territoriali) valutate in complessivi 90 milioni di euro, importo massimo indicato al comma 2. Alla relativa compensazione in termini di saldo netto da finanziare si provvede ai sensi del comma 9. In termini di indebitamento netto le predette entrate verranno imputate, secondo i criteri di contabilità nazionale, all'anno 2013.

Con riguardo al comma 6 la relativa disposizione prevede che l'onere relativo agli interessi per i finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, pari rispettivamente a 1,7 milioni di euro e 1,5 milioni di euro, sono corrisposti per l'intero piano di ammortamento nell'anno 2014 ai soggetti finanziatori, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Tale credito è utilizzabile in sede di versamenti unificati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tali oneri si provvede, ai sensi del comma 10, a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'Ordinanza 20 novembre 2013 n. 122 che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 19, ha avuto esito

POSITIVO     NEGATIVO

29 DIC. 2013

Il Responsabile Generale dell'...



bs

AA

*[Handwritten signature]*



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013.*

**Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che l'eterogeneità delle disposizioni introdotte nell'*iter* di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di portare a definizione il procedimento legislativo;

Ritenuto che sussistono nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità, rispetto alla originaria deliberazione di alcune disposizioni;

Ritenuto di dover adottare misure finanziarie necessarie ed urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 1° luglio 2014.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole: “dell’andamento della spesa primaria corrente e”;

c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: “ferma restando la copertura” sono inserite le seguenti: “a carico del bilancio regionale”;

d) al comma 573, le parole: “trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico,” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” e le parole: “in pendenza del termine di trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “in pendenza del termine di novanta giorni”;

e) al comma 680, dopo le parole: “Alla stessa data del 24 gennaio 2014,” sono inserite le seguenti: “fermo restando l’accertamento delle relative somme nel 2013,”.

## Articolo 2.

### *(Disposizioni in materia di immobili pubblici)*

1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2014” e le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti “180 giorni”.

2. All’articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: “comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al”.

3. All’ultimo periodo del comma 15, dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».

4. All’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 6.

6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, è autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### Articolo 3.

#### *(Misure in materia di infrastrutture e trasporti)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;

b) il comma 6-*quater* è sostituito dal seguente:

«6-*quater*. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-*ter*, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 10 otto-

bre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso».

2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *9-bis* è sostituito dal seguente:

«*9-bis*. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;

b) al comma *9-ter*, le parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *9-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma *9-bis* in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;

c) al comma *9-quater* le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;

d) al comma *9-sexies* le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;

e) al comma *9-septies*, le parole: «di cui al comma *9-bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

6. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

7. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:

a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamen-

tari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti

#### Articolo 4.

##### *(Disposizioni concernenti Roma Capitale)*

1. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni».

2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle ri-

sorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

#### Articolo 5.

##### *(Disposizioni in materia di Expo 2015)*

1. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### Articolo 6.

##### *(Disposizioni finanziarie in materia di Province)*

1. Limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti era-

riali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

#### Articolo 7.

##### *(Misure per la Regione Sardegna)*

1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.

4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la

loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 gennaio 2014, è approvato il modello indicato al comma 5, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinate modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» - Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato

nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

#### Articolo 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2013.

NAPOLITANO

LETTA - SACCOMANNI

Visto, *il Guardasigilli*: CANCELLIERI

## ALLEGATO 1

(Art. 6, comma 1)

IMPORTO RIDUZIONI ALLE PROVINCE PER L'ANNO 2013, AI  
SENSI ARTICOLO 16, COMMA 7 DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012

Provincia	Anno 2013
AGRIGENTO	6.257.843
ALESSANDRIA	10.999.751
ANCONA	10.526.537
AREZZO	8.660.927
ASCOLI PICENO	4.888.967
ASTI	5.326.273
AVELLINO	7.897.147
BARI	29.879.513
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.184.495
BELLUNO	5.118.168
BENEVENTO	6.910.365
BERGAMO	15.062.938
BIELLA	4.725.745
BOLOGNA	19.854.861
BRESCIA	21.055.285
BRINDISI	9.884.579
CAGLIARI	16.483.867
CALTANISSETTA	5.372.161
CAMPOBASSO	8.123.062
CARBONIA-IGLESIAS	3.829.794
CASERTA	17.537.826
CATANIA	26.388.165
CATANZARO	13.891.264

*Segue: ALLEGATO 1*

Provincia	Anno 2013
CHIETI	7.693.933
COMO	11.084.745
COSENZA	14.783.718
CREMONA	7.079.055
CROTONE	5.553.664
CUNEO	14.074.446
ENNA	3.285.417
FERMO	2.936.001
FERRARA	5.904.760
FIRENZE	23.822.267
FOGGIA	12.214.388
FORLÌ-CESENA	7.399.047
FROSINONE	16.859.046
GENOVA	20.092.057
GROSSETO	6.214.955
IMPERIA	4.864.179
ISERNIA	3.661.396
LA SPEZIA	5.076.230
L'AQUILA	9.812.589
LATINA	13.237.186
LECCE	15.355.596
LECCO	7.895.787
LIVORNO	7.514.003
LODI	5.319.327
LUCCA	10.691.985
MACERATA	7.105.100
MANTOVA	9.168.914

*Segue: ALLEGATO 1*

Provincia	Anno 2013
MASSA	4.879.473
MATERA	4.120.868
MEDIO CAMPIDANO	3.583.937
MESSINA	10.343.543
MILANO	53.407.982
MODENA	10.978.577
MONZA E DELLA BRIANZA	8.727.200
NAPOLI	43.375.323
NOVARA	8.478.756
NUORO	5.198.250
OGLIASTRA	2.413.838
OLBIA-TEMPIO	5.163.704
ORISTANO	5.310.538
PADOVA	14.150.109
PALERMO	25.649.559
PARMA	8.912.070
PAVIA	13.339.290
PERUGIA	12.833.216
PESARO E URBINO	10.697.368
PESCARA	5.897.950
PIACENZA	8.406.884
PISA	12.579.231
PISTOIA	4.703.399
POTENZA	15.889.605
PRATO	6.329.219
RAGUSA	6.022.279
RAVENNA	6.231.355

*Segue: ALLEGATO 1*

Provincia	Anno 2013
REGGIO CALABRIA	12.718.918
REGGIO EMILIA	9.846.509
RIETI	6.520.175
RIMINI	6.678.312
ROMA	78.683.727
ROVIGO	4.000.506
SALERNO	28.052.515
SASSARI	8.953.350
SAVONA	6.800.364
SIENA	10.475.543
SIRACUSA	10.367.036
SONDRIO	4.334.377
TARANTO	12.002.399
TERAMO	5.595.270
TERNI	4.710.177
TORINO	39.069.867
TRAPANI	7.990.048
TREVISO	15.121.941
VARESE	15.307.174
VENEZIA	15.810.929
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	6.737.778
VERCELLI	6.051.654
VERONA	13.493.075
VIBO VALENTIA	5.097.607
VICENZA	14.886.095
VITERBO	8.511.807





